



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 29 aprile 2021

La cessione pro soluto del credito non può essere esigua

Deve essere riscontrata la convenienza economica.

Nell'ambito di una complessa operazione di ristrutturazione, una società, datrice di ipoteca di un consorzio, in luogo di pagare il debito ha acquistato il credito dal debitore ed ha ceduto pro soluto il credito stesso a un prezzo di gran lunga inferiore all'importo versato per l'acquisto del credito.

Questa operazione che ha generato un componente economico negativo fu classificato dall'AE come una minusvalenza, peraltro con deducibilità non riconosciuta per difetto di inerenza.

Nel corso del procedimento contenzioso, dapprima l'AE aveva ottenuto vittoria perché la Commissione regionale aveva escluso la deducibilità della minusvalenza in ragione del carattere antieconomico e irrazionale dell'acquisto e della successiva cessione del credito, "stante l'enorme sproporzione tra il prezzo d'acquisto e quello di cessione".

Approdato in Cassazione i supremi giudici dapprima rilevano che la fattispecie ricade nell'ambito della disciplina delle perdite su crediti poiché **l'articolo 101, comma 1 del TUIR** fa riferimento ai beni e non ai crediti, ciò posto anche la perdita su crediti va sottoposta al giudizio di inerenza.

Dall'Ordinanza 5790/2021 consegue un principio di diritto, la cessione pro soluto di un credito, effettuata a un valore inferiore a quello nominale, genera una perdita su crediti e non una minusvalenza, **a condizione che sia inerente.**

Nel caso di specie, **tale requisito è stato giudicato insussistente**, atteso che, secondo la Corte, la cessione è avvenuta a un prezzo incongruo, rendendola priva di convenienza e, pertanto, antieconomica e irrazionale.

